



Assemblea di Ambito territoriale Ottimale
n°1 - Marche Nord - Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA AI SENSI DEL TICS DI CUI ALLA DELIBERA ARERA N. 665/17/R/IDR

Approvato con delibera di Assemblea n.22 del 20/12/2018

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione delle articolazioni tariffarie approvate dall'Assemblea dell'AAto nella seduta del giorno 11 ottobre 2018 con le delibere n.14/2018 in riferimento alla gestione Marche Multiservizi SpA e n.16/2018 in riferimento alla gestione Aset SpA e successivi aggiornamenti, modifiche o integrazioni, in applicazione della Delibera ARERA n. 665/17 (di seguito TICSÌ).
2. Le finalità del presente Regolamento sono:
 - a. fornire le indicazioni per una corretta applicazione delle articolazioni tariffarie approvate dall'Assemblea per l'anno 2018 e per gli anni successivi, mediante la definizione:
 - delle modalità e delle tempistiche di presentazione dell'autocertificazione del numero di componenti del nucleo domestico residente;
 - delle modalità di conguaglio dei consumi relativi all'anno 2018 già oggetto di fatturazione;
 - delle modalità e delle tempistiche inerenti l'aggiornamento dell'attività di riconduzione delle utenze alle tipologie d'uso previste nel TICSÌ;
 - delle modalità di fatturazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura di cui al Titolo IV del TICSÌ.
 - b. definire le modalità per determinare il numero dei componenti del nucleo familiare delle utenze residenti e per gestire le sue modifiche ed i suoi aggiornamenti;
 - c. per le gestioni che rientrano nella definizione dell'articolazione tariffaria di cui all'art. 3.4 del TICSÌ, definire il percorso attraverso il quale predisporre l'articolazione tariffaria sulla base del NCNF;
 - d. per le gestioni che rientrano nella definizione dell'articolazione tariffaria di cui all'art. 3.3 del TICSÌ, definire i criteri per aggiornare le anagrafiche delle utenze;
 - e. chiarire le modalità con la quale i gestori devono procedere alla rilevazione dei volumi scaricati e degli inquinanti presenti nei reflui industriali di cui al titolo IV del TICSÌ.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si riportano le seguenti definizioni.
 - **AAto n.1.** Assemblea di Ambito territoriale ottimale n.1 Marche Nord – Pesaro e Urbino;
 - **Gestore.** Il soggetto operante nell'AAto n.1 che gestisce il servizio idrico integrato nel territorio di competenza;
 - **Numero dei componenti del nucleo familiare** (da ora **NCNF**). Numero dei componenti del nucleo familiare associato all'utenza di tipo domestico residente,

diretta o indiretta;

- **Regolamento.** Regolamento in merito all'applicazione dell'articolazione tariffaria ai sensi del TICSÌ di cui alla delibera ARERA n. 665/17/r/idr;
- **TICSÌ.** Allegato A alla Delibera ARERA n. 665/2017/R/idr recante "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSÌ), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti";
- **Uso domestico residente.** Tipologia di fornitura attribuita alle utenze di tipo domestico residente, dirette e indirette;
- **Utenze domestiche residenti dirette.** Utenze domestiche residenti il cui intestatario della fornitura è un componente del nucleo familiare, con dimora abituale nell'unità immobiliare presso la quale è attiva l'utenza stessa;
- **Utenze domestiche residenti indirette.** Utenze associate alle unità immobiliari sottese ad una utenza raggruppata, che abbiano una tipologia d'uso assimilabile al domestico residente.

Art. 3 Definizione del numero dei componenti nucleo familiare (NCNF)

1. L'articolazione tariffaria basata sul NCNF è unicamente destinata alle utenze domestiche residenti dirette ed indirette.
2. Ai fini della determinazione del NCNF, si fa riferimento al concetto di "famiglia anagrafica" definito dall'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, inteso come "un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune".
3. Il Gestore è il soggetto competente sia per la prima acquisizione del NCNF, sia per il suo aggiornamento secondo le modalità indicate negli articoli successivi al presente regolamento.
4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, il gestore è tenuto ad acquisire il dato del NCNF in sede di stipula del contratto ed a provvedere alla fatturazione dei consumi secondo i criteri di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, se trattasi di gestione rientrante nella definizione dell'articolazione tariffaria di cui all'art. 3.4 lett.a) del TICSÌ, ovvero secondo i criteri di cui all'articolo 5, se trattasi di gestione che rientra nella definizione dell'articolazione tariffaria di cui all'art. 3.3 del TICSÌ o art.3.4 lett.b).

Art. 4 Criteri di fatturazione nel periodo transitorio (articolazione tariffaria basata su un numero standard di tre componenti)

1. Per le gestioni che rientrano nella definizione dell'articolazione tariffaria di cui all'art. 3.4 del TICSÌ, la fatturazione avviene secondo le modalità indicate nel presente articolo.
2. A partire dal 2018 e fino alla definizione dell'articolazione tariffaria "puntuale", ovvero in

funzione dell'effettiva numerosità dell'utenza, salvo quanto previsto nel successivo comma 3, in attuazione della Delibera Assembleare n.14/2018, il Gestore applica l'articolazione tariffaria agli utenti di cui all'art. 3.1 del presente regolamento sulla base di un criterio pro capite di tipo standard, ossia considerando un'utenza domestica residente tipo di tre componenti (NCNF=3).

3. Il Gestore è tenuto a predisporre un modulario attraverso il quale, tenuto conto delle disposizioni contenute all'art. 3.6 del TICS, gli utenti di cui all'art. 3.1 possono autocertificare il NCNF.
4. L'autocertificazione di cui al precedente comma deve essere sottoscritta dall'intestatario della fornitura per le utenze dirette e dall'amministratore di Condominio per le utenze indirette.
5. L'autocertificazione di un NCNF inferiore a 3 unità sarà recepita dal gestore ai fini della fatturazione con l'entrata a regime dell'articolazione tariffaria definita sulla base dell'effettivo NCNF.
6. A seguito della presentazione di un'autocertificazione trasmessa dal singolo utente domestico residente interessato che attesti il NCNF, è fatto obbligo al Gestore di fatturare i consumi riparametrando l'ampiezza degli scaglioni di consumo determinati nella Delibera n.14/2018 come segue:

$$F_a^{eff} = \frac{F_a^{st} * NCNF}{3}$$

dove:

- F_a^{eff} rappresenta la fascia "a" dell'uso domestico residente (prima fascia, seconda fascia, ecc.), riparametrata in funzione dell'effettiva numerosità dell'utenza
 - F_a^{st} rappresenta la fascia "a" dell'uso domestico residente (prima fascia, seconda fascia, ecc.) di tipo "standard", come approvata con Delibera n. 14/2018
7. Per i consumi dell'anno 2018, nel caso in cui l'autocertificazione è presentata entro il termine comunicato all'utente mediante apposito foglio informativo allegato alla bolletta, il Gestore è tenuto a congruare i consumi già fatturati in funzione dell'effettivo NCNF dell'utenza, con decorrenza dal 01/01/2018.
 8. Nel caso in cui l'autocertificazione è presentata successivamente al termine di cui al comma 6, il Gestore è tenuto a fatturare i consumi, in funzione dell'effettivo NCNF dell'utenza, con decorrenza dalla data di presentazione dell'autocertificazione.
 9. Il Gestore predispone un'informativa che riporta sinteticamente le modalità ed i termini per la presentazione dell'autocertificazione e la trasmette all'utenza con la prima bolletta utile emessa successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

10. Il Gestore riporta in ogni bolletta, in maniera evidente, e pubblica sul proprio sito internet almeno un recapito postale, un indirizzo di posta elettronica per l'inoltro dell'autocertificazione, unitamente ai riferimenti per la presentazione dell'autocertificazione presso lo sportello clienti.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle utenze attivate successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, a decorrere dalla data di attivazione, di subentro o di voltura del contratto.

Art.5 Criteri di fatturazione a regime (articolazione tariffaria basata sull'effettiva numerosità dell'utenza)

1. Per le gestioni che rientrano nella definizione dell'articolazione tariffaria di cui all'art. 3.3 del TICSÌ o a seguito dell'acquisizione di tutte le informazioni e dei dati all'uopo necessari e subordinatamente a specifica approvazione dell'aggiornamento dell'articolazione tariffaria da parte dell'AAto 1, secondo le disposizioni dell'art. 3.4 lett. b, del TICSÌ, il Gestore applica l'articolazione tariffaria definita sulla base dell'effettivo NCNF.
2. A ciascuna utenza di cui all'art. 3.1 è associato il NCNF definito secondo le procedure descritte nell'articolo 6.
3. Nei casi in cui, per qualsiasi ragione, non sia possibile associare il NCNF all'utenza, il Gestore applicherà la struttura dei corrispettivi prevista per l'utenza standard (3 componenti).
4. Il Gestore è tenuto a predisporre un modulario attraverso il quale gli utenti di cui all'art.3.1 possono autocertificare il NCNF, a seguito di erronea attribuzione, da parte del gestore, del NCNF, ovvero in caso di sua variazione.
5. L'autocertificazione di cui al precedente comma deve essere sottoscritta dall'intestatario della fornitura per le utenze dirette e dall'amministratore di Condominio per le utenze indirette.
6. Per i consumi dell'anno 2018, nel caso in cui l'autocertificazione è presentata entro il termine comunicato all'utente mediante apposito foglio informativo allegato alla bolletta, il Gestore è tenuto a conguagliare i consumi già fatturati, in funzione dell'effettivo NCNF dell'utenza, con decorrenza dal 01/01/2018.
7. Nel caso in cui l'autocertificazione è presentata successivamente al termine di cui al comma 6, il Gestore è tenuto a fatturare i consumi, in funzione dell'effettivo NCNF dell'utenza, con decorrenza dalla data di presentazione dell'autocertificazione, fatto salvo quanto previsto al successivo art.6 comma 7.
8. Il Gestore predispone un'informativa che riporta sinteticamente le modalità ed i termini per la presentazione dell'autocertificazione e la trasmette all'utenza con la prima bolletta utile emessa successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

9. Il Gestore riporta in ogni bolletta, in maniera evidente, e pubblica sul proprio sito internet almeno un recapito postale, un indirizzo di posta elettronica per l'inoltro dell'autocertificazione, unitamente ai riferimenti per la presentazione dell'autocertificazione presso lo sportello clienti.

Art.6 Obblighi del Gestore ed aggiornamento dell'anagrafica delle utenze

1. Per le gestioni che rientrano nella definizione dell'articolazione tariffaria di cui all'art. 3.4 del TICSÌ il Gestore, entro il 30/09/2020, è tenuto ad effettuare un aggiornamento dell'anagrafica delle utenze domestiche residenti, dirette ed indirette, assegnando a ciascuna il NCNF secondo le modalità ritenute più opportune.
2. Entro la data di cui al comma precedente, il Gestore è tenuto ad inoltrare all'AAto 1 l'elenco aggiornato dell'anagrafica delle utenze, corredato del NCNF assegnato a ciascuna utenza domestica residente, diretta ed indiretta, fatto salvo quanto previsto all'art.5 co.3.
3. L'AAto 1 utilizzerà i dati raccolti e consegnati dal Gestore per attuare la seconda fase della riforma di cui all'art. 3.4, lett. b, del TICSÌ, da approvare entro il 31/12/2021.
4. Per le gestioni che rientrano nella definizione dell'articolazione tariffaria di cui all'art. 3.3 del TICSÌ ovvero successivamente all'applicazione dell'articolazione tariffaria ai sensi dell'art. 3.4, lett. b, del TICSÌ, fatto salvo quanto previsto al comma 6, il Gestore è tenuto all'aggiornamento del NCNF associato a ciascuna utenza, con cadenza almeno biennale.
5. Gli utenti diretti ed indiretti (per il tramite dell'Amministratore di condominio) sono tenuti a comunicare eventuali variazioni del NCNF entro 60 giorni dell'effettiva modifica.
6. Nei casi di variazione del NCNF il Gestore applicherà la struttura dei corrispettivi, riparametrata in funzione di detta variazione, a decorrere dalla data di comunicazione da parte dell'utenza.
7. In caso di erronea attribuzione da parte del Gestore del NCNF, su istanza di parte, l'utenza diretta o indiretta (per il tramite dell'Amministratore di condominio) può richiedere il ricalcolo degli importi fatturati a decorrere dal 01.01.2018, per l'intero periodo nel quale si riscontra l'erronea attribuzione del NCNF, con effetto dalla prima bolletta utile.
8. Per le utenze di cui all'art. 3.1, il Gestore ha l'obbligo di indicare in bolletta, in forma chiara ed evidente, il NCNF ('NCNF assegnato' ovvero 'standard 3 component').

Art. 7 Verifiche delle autocertificazioni e conseguenze per errate autocertificazioni

1. Il Gestore ha la facoltà di effettuare controlli in qualsiasi momento, anche a campione, sulla veridicità delle informazioni dichiarate dall'utenza nelle autocertificazioni, secondo le modalità previste dalla Legge.
2. Qualora il contenuto delle autocertificazioni risultasse non conforme al vero o in caso di omissione della comunicazione entro i 60 giorni previsti all'art. 6.5, fatto salvo quanto

previsto agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, il Gestore dovrà recuperare il gettito eventualmente non corrisposto per la non conforme o omessa comunicazione.

3. Nei casi di cui al comma precedente, il Gestore non è tenuto a conguagliare e ristorare gli eventuali importi a favore dell'utente.

Art. 8 Riconduzione delle utenze alle tipologie previste nel TICS

1. Il Gestore, entro il 30/09/2019, è tenuto ad effettuare un aggiornamento della verifica dell'anagrafica delle utenze al fine di accertare la corretta assegnazione della tipologia d'uso tra quelle previste nel TICS.
2. In funzione dell'effettiva tipologia d'uso, le utenze domestiche devono essere suddivise e ricondotte alle seguenti categorie:
 - a) residenti dirette;
 - b) residenti indirette (incluse cioè in un'utenza raggruppata);
 - c) non residenti dirette;
 - d) non residenti indirette.
3. In funzione dell'effettiva tipologia d'uso e sulla base di quanto stabilito nell'art. 8 TICS, le utenze non domestiche devono essere suddivise tra:
 - a) industriali
 - b) artigianali e commerciali;
 - c) uso agricolo e zootecnico;
 - d) uso pubblico non disalimentabile;
 - e) uso pubblico disalimentabile;
 - f) altri usi.
4. Con riferimento alle utenze di cui alla lettera d) del comma 3, il Gestore è tenuto ad indicare l'eventuale sottotipologia "Antincendio";
5. Con riferimento al complesso dell'utenze non domestiche il Gestore è infine tenuto ad indicare se queste siano dirette o indirette (incluse cioè in un'utenza raggruppata).
6. Il Gestore ha l'obbligo di indicare in bolletta, in forma chiara ed evidente, sia la tipologia d'uso assegnata all'utenza sia l'eventuale sottotipologia.
7. In caso di erronea attribuzione da parte del Gestore della tipologia d'uso, su istanza di parte, l'utenza diretta o indiretta (per il tramite dell'Amministratore di condominio) può richiedere il ricalcolo degli importi fatturati dal 1 gennaio 2018 per l'intero periodo nel quale si riscontra l'erronea attribuzione della tipologia d'uso.

Art. 9 Criteri di fatturazione dei reflui industriali di cui al Titolo IV del TICS

1. I corrispettivi per il servizio di collettamento e depurazione per le utenze industriali che recapitano i propri reflui in pubblica fognatura, definiti sulla base dei criteri e delle modalità di cui al Titolo 4 del TICS ed alla Delibera Assembleare n. 16/2018, sono:
 - a. una quota fissa;
 - b. una quota capacità;
 - c. una quota variabile.
2. I volumi ai quali si applicano le quote tariffarie di cui al comma precedente devono essere quantificati secondo quanto disposto dall'art. 27 del TICS.
3. Nei casi in cui il volume scaricato sia diverso dal volume prelevato dall'acquedotto e non sia prevista un'ideale misurazione presso il punto di scarico, i volumi scaricati potranno essere misurati da contatori secondari, sulla linea idrica (acquedotto e/o altre fonti) che alimenta il ciclo produttivo aziendale, a cura e spese del titolare dello scarico industriale. Tali volumi dovranno essere comunicati al gestore, il quale procederà alle validazioni della misura comunicata. Nel caso di scarichi di acque reflue industriali costituite esclusivamente da acque di prima pioggia, in assenza di misuratore di portata, i volumi scaricati verranno calcolati in funzione della superficie scoperta di dilavamento e dei dati pluviometrici relativi all'anno di fatturazione di riferimento.
4. Con riferimento alla qualità degli scarichi, ai fini della determinazione degli inquinanti presenti nei reflui, il Gestore ha l'obbligo di effettuare un numero minimo annuale di determinazioni analitiche secondo quanto stabilito nell'art. 28 del TICS. Per le utenze con un volume annuo scaricato inferiore a 3.000 metri cubi il Gestore ha la facoltà di determinare gli inquinanti presenti nello scarico, necessari per il calcolo dei corrispettivi, anche utilizzando le analisi effettuate dall'utente.
5. Il Gestore è tenuto a garantire adeguate modalità di informazione agli utenti relativamente alle modalità di esecuzione dei prelievi e di determinazione analitica di cui al comma precedente.

Art. 10 Pubblicità e comunicazione

1. È fatto obbligo ai Gestori di pubblicare il presente regolamento e di rendere disponibili i moduli eventualmente utilizzabili ai fini dell'autocertificazione anche sul proprio sito internet.

Art. 11 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea dell'Ato 1.